

La trasformazione regressiva ex Art. 2500-septies C.C. da società di capitali in trust secondo il Tribunale di Roma Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Roma, non è ammissibile, a tanto giunge con la sentenza del 20/07/2017 RG n. 6934/2016.

IL CASO

Con domanda trasmessa per via telematica in data 22 marzo 2016 il notaio rogante chiedeva l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assunta dall'assemblea della società s.r.l. in liquidazione in data 9 marzo 2016, concernente la trasformazione della stessa; in particolare, l'assemblea della predetta società deliberava la trasformazione eterogenea regressiva, della società S.r.l. in liquidazione, in trust con beneficiari retto dalla Legge Regolatrice di Jersey (TJL 1984) per una durata di 60 anni al fine di una migliore e ordinata liquidazione nel rispetto della par condicio creditorum, attribuendo, l'eventuale residuo della liquidazione ai beneficiari finali. Veniva nominato Trustee del Trust la società Nomadeagle Lda. Veniva dato atto altresì che per effetto della trasformazione le obbligazioni assunte dalla società permanevano in capo al trust fino all'integrale soddisfacimento dei crediti sociali. La deliberazione diveniva efficace decorsi sessanta giorni dall'iscrizione dell'atto presso il Registro delle Imprese avvenuta in data 7 aprile 2016 ai sensi dell'art. 20, comma 7 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116).

Sosteneva, infine, l'ufficio del registro delle imprese, e per l'effetto quindi ne chiedeva la cancellazione, l'impossibilità della iscrizione della delibera di trasformazione regressiva da società in trust in quanto non espressamente prevista dalla legge.

Il giudice accoglieva, disponendo la cancellazione della iscrizione della delibera di trasformazione.

RIFLESSIONI

Invero, la questione della trasformazione eterogenea regressiva da società in trust ex art. 2500-septies C.C. risulta complessivamente controversa, e tanto, come vedremo, in ragione della non espressa inclusione, nel novero delle fattispecie ivi elencate, del trust sebbene altri e consimili istituti ne facciano parte tanto le *Fondazioni*, con le quali il trust ha uno stretto legame analogico in relazione al patrimonio destinato, quanto le *Comunioni di Aziende*, con le quali il trust condivide la non soggettivazione giuridica e la comunanza di beni. Non si colgono tampoco si intuiscono ragioni del legislatore preclusive o di deliberata esclusione dell'ente.

Indubbio appare il carattere speciale ed evolutivo della norma, ancorché inattesa. In fatti, nel mentre in epoca anteriforma non era immaginabile, tampoco prevedibile, una evoluzione di tal portata *attesa la sacralità delle norme ordinamentali*, in epoca postriforma lo scenario è inaspettatamente mutato tanto da accorgersi, al contrario, delle diverse deroghe ordinamentali ad oggi operate dal nostro legislatore tanto i Patti successori espressamente vietati a mente dell'**Art. 458 c.c.** e derogati con il Patto di famiglia ex **Art. 768-bis c.c.**, quanto la generica garanzia patrimoniale del debitore a mente dell'**Art. 2740 c.c.** infranta con il Vincolo di destinazione ex **Art. 2645-ter c.c.** e con i Patrimoni destinati per singolo affari ex **Art. 2447-bis**; pertanto, la trasformazione societaria eterogenea tanto in regresso da società quanto in progresso in società risulta pregevolmente innovativa e deliberatamente aperto il numerus delle

fattispecie, si potrebbe ben dire, stante il connotato principio semplificativo di economicità degli atti negoziali e, con esso, delle norme a tutela dei creditori o dei soci dissenzienti.

Il novellato articolo del codice civile 2500-septies, *istituito in forza del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, S.O. n. 89), entrato in vigore l'1/1/2004*, consente ineludibilmente, come mai prima, una trasformazione in aderenza alla quale il punto di partenza è una società commerciale, come disciplinata nei capi V, VI, VII del titolo V del Codice Civile, mentre il punto di arrivo è una delle fattispecie ivi elencate ossia Consorzi, Società Consortili, Società Cooperative, Comunioni di Azienda, Associazioni Non Riconosciute e Fondazioni, novero questo, nel quale, come di tutta evidenza, non emerge il trust potendolo tuttavia scorgere laddove ci si accorge che non gli è fatto espresso divieto.

E' pensiero largamente condiviso in dottrina secondo il quale il legislatore della riforma dell'epoca non ha inteso negare l'accesso al trust e tanto, evidentemente, per non averlo espressamente precluso¹, ed allora, l'idea per la quale, il mancato inserimento nel perimetro sarebbe stato mosso da valutazioni preclusive dell'istituto, come par di cogliere in talune analisi non del tutto convincenti, per non godere della soggettivazione giuridica, non può trovare accoglimento laddove si consideri che la *Comunione d'Azienda*, anche'essa priva di detta soggettivazione, è annoverata a pieno titolo; pertanto, ragionevolmente, si è portati a ritenere che in via analogica una trasformazione eterogenea regressiva in trust non solo è condivisibile ma è anche ammissibile.

LA DELEGA DELLA RIFORMA E LA DOTTRINA

A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN TRUST

A conforto di tale tesi soccorre meglio il ben argomentato Studio n. 17-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato² col che esplicita il carattere estensivo della norma al contrario dell'evidente carattere repressivo della sentenza in esame, in relazione alla quale, non mancheremo di tratteggiare alcuni aspetti non del tutto condivisibili, specie nella parte in cui essa esalta il carattere impossibile della trasformazione in trust liquidatorio a tutto detrimento del valente carattere socio-economico della norma alla luce anche dell'indiscussa mutabilità causale dell'ente in trasformazione desumibile tanto dalla ammissibile regressione in un ente diverso come la Comunione d'Azienda, la Fondazione o la Associazione Non Riconosciuta quanto specularmente dalla ammissibile progressione di quest'ultime in società con la sola eccezione per l'Associazione non Riconosciuta, la quale, in sede di trasformazione eterogenea progressiva, deve guadagnare il riconoscimento.

Preliminarmente, val la pena di ricordare, in questa sede, che l'art. 7 della Legge Delega³, per la riforma societaria, segnatamente in tema di trasformazione, detta alcuni principi fondamentali tali da essere tenuti in debito conto in sede di stesura dell'articolato, quali, la Semplificazione, il Favor procedurale, la Economicità, le Condizioni e i Limiti delle stesse, nonché, la tutela tanto dei creditori, ai quali è consentito proporre opposizione, quanto dei soci di minoranza dissenzienti, ai quali è consentito loro il recesso,

¹ Barbara Franceschini Notaio in Roma in "Quaderni di Trusts e Attività fiduciarie" n. 10

² Studio del Consiglio nazionale del notariato 17-2013/I

³ D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 Riforma organica della disciplina delle società di capitale e società cooperative in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - S. O. n. 8 e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003)

elementi questi, idonei a favorire la trasformazione, e, a tutela della quale, peraltro, viene chiamata in soccorso la norma sulla continuità dei rapporti giuridici *ex art. 2498, terzo comma, ultima parte, c.c.*, chiarendo altresì, che la continuazione afferisce tanto i rapporti processuali dell'ente trasformato quanto una eventuale procedura concorsuale vigente al momento della trasformazione salve le ipotesi concrete di conflitto con le finalità o lo stato della procedura. Allo stesso modo, la relazione di accompagnamento alla Legge Delega, per esigenze di economia degli atti negoziali, incoraggiava la realizzazione di una procedura di trasformazione in un unico procedimento con unico passaggio, e, per tal ragione, insisteva per la permanenza, in capo all'ente trasformato, dei diritti e obblighi e ciò in aderenza a orientamenti, anche giurisprudenziali, i quali, insistono sulla opportunità di una siffatta trasformazione quale strumento generale di risoluzione dei conflitti nelle operazioni di cambiamento della forma giuridica delle imprese.

La sentenza in esame, pare non soffermarsi sul carattere innovativo ovvero estensivo della riforma in ambito di trasformazione eterogenea regressiva, tanto si desume dalla asettica e rigida applicazione dell'art. 2500-*secties* nel cui novero delle fattispecie non emerge il dato letterale del trust e tanto, come di tutta evidenza, non a fini preclusivi, che tanto si desume non emergendo espressi divieti dell'istituto, quanto piuttosto per non essere stato oggetto di alcuna valutazione, avvenuta la quale, ragionevolmente, una posizione in quel senso sarebbe dovuta emergere. In fatti, una attenta rilettura della *relazione di accompagnamento alla legge delega per la riforma del diritto societario del 3 ottobre 2001, n. 366*, conferma la esattezza della interpretazione qui operata nella parte in cui il Legislatore tanto nella trasformazione omogenea quanto in quella eterogenea si limita a disciplinare le fattispecie più significative e ampiamente diffuse come, all'epoca, non poteva certamente essere il trust a distanza di dopo poco più di 10 anni dal suo ingresso nel nostro ordinamento, non precludendo espressamente all'interprete la facoltà di regolamentare altre ipotesi consimili come appunto da società in trust e viceversa o da società di persona in società di persona e viceversa⁴.

In definitiva, le trasformazioni tanto esse omogenee quanto eterogenee hanno indefettibilmente un connotato in comune, a beneficio del quale, illuminatamente, il Legislatore, ha saputo confermare, non a caso, nel primo articolo dedicato alla trasformazione, l'Art. 2498 C.C. afferente la continuità dei rapporti giuridici, col che, l'ente trasformato, de plano è gravato di tutti i diritti e di tutti gli obblighi proseguendo viepiù tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente, ivi compreso, come già accennato, eventuali procedure concorsuali in atto ove indefettibilmente non confliggenti con lo stato della procedura

A parere di chi scrive, le attenzioni del giudicante, nella sentenza in commento, evidentemente, sono state orientate non già ad una visione estensiva della trasformazione eterogenea regressiva in trust, in aderenza peraltro alla stessa ratio della Delega, quanto piuttosto a una visione repressiva alla luce del fatto che la trasformanda società (già in liquidazione) prevedeva la regressione in trust liquidatorio, il quale, ad avviso di chi scrive, non rileva affatto se liquidatorio o meno, peraltro più volte oggetto di arresto non ultima la sentenza n. 8851/2013 V.g. del Tribunale ordinario di Milano⁵ Sezione specializzata in materia di impresa, il quale non ammette la cancellazione della società dal registro *ex art 2495*, tanto da decretarne la cancellazione dell'iscrizione della cancellazione *ex art 2191 c.c.*, allorché la liquidazione fosse avvenuta

⁴ Massima n. 20 del Consiglio del Notariato di Milano

⁵ Sentenza n. 8851/2013 V.g. Tribunale ordinario di Milano Sezione specializzata in materia di impresa

mediante la cessione dell'intero patrimonio societario al trust, ritenendo, di tal guisa, nulla la cancellazione della società dal registro imprese difettando del requisito di cui all'Art. 2492 c.c. ossia per inidoneità del documento del bilancio finale di liquidazione, approvato e depositato, ma, ritenuto essere apparente presentando esso solo il *nomen juris* e non anche ad *substantia*.

IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Orbene, val la pena ribadire, che nel più volte citato articolo del codice civile 2492 non si colgono precise disposizioni in ordine al contenuto di tale documento men che meno se ne ravvisano superiori autorità per il vaglio finale di idoneità e approvazione, lasciato, sapientemente invece, al libero esercizio delle prerogative degli organi della procedura tanto quello di controllo societario quanto quello dei liquidatori i quali hanno l'obbligo di redigerlo ed accompagnarlo con la relazione dell'organo di controllo, ove questo esistente, nel quale indicare la parte spettante (ove esistente) a ciascun socio a qualsiasi titolo.

Così compiuta la fase liquidatoria i soggetti incaricati la sottopongono alla sovrana assemblea dei soci per la relativa approvazione. Successivamente devono, senza indugio alcuno, depositare il tutto presso il registro delle imprese per la cancellazione della società, la quale, trascorsi 90 giorni dal deposito, senza che l'avente diritto, tanto il creditore insoddisfatto quanto il socio che non partecipò all'assemblea di approvazione opponesse contestazioni, a tutti gli effetti di legge è cancellata irreversibilmente salvo che ricorra l'Art. 2191 c.c. il quale, si badi bene, così suona: *“Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni (della iscrizione) richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.”*

Come di tutta evidenza, il portato della disposizione è riferito alla **iscrizione**, tanto della cancellazione quanto della iscrizione di nuova società e non anche ai documenti ivi allegati, sui quali, il Giudice del Registro non è tenuto a indagare avendo esso una funzione di controllo sull'operato del Conservatore e dell'Ufficio ai quali soggetti compete il solo controllo formale degli atti a corredo delle pratiche camerali senza possibilità di sindacato e tanto in ragione delle prerogative che sono proprie del soggetto ritenutosi danneggiato il quale può proporre azione in altra sede.

Tuttavia, è appena il caso di ribadire, a beneficio del lettore, come le presenti riflessioni muovono dall'esame della sola sentenza senza aver potuto visionare gli atti censurati, pertanto, è d'obbligo la riserva del diritto di revisione del pensiero all'esito di tale esame, semmai avverrà, ancorché, a tutto voler concedere, il documento di liquidazione, ritenuto essere solo apparente, sarebbe potuto essere integrato o superato da altro documento più sostanziale attese le prerogative del Giudice del Registro di ascoltare il liquidatore prima di decretarne la cancellazione della iscrizione della cancellazione. Ad ogni buon conto, preme puntualizzare, in questa sede, *nel doveroso rispetto che si deve al Tribunale quale soggetto alto e terzo*, come, le censure siano fondate per essere *contra legem* salvo il diritto di impugnazione.

Re melius perpensa, quante volte possono dirsi violate tutte quelle procedure di liquidazione volontaria poste in essere nel rispetto delle regole proprie del codice civile ove i liquidatori nell'esercizio delle loro prerogative funzionali abbiano inteso cedere in blocco convenientemente ad una entità, o soggetto, tanto le attività quanto le passività avendo essi ritenuto, per l'economia delle cose, economicamente vantaggioso siffatto passaggio, compiendo di fatto una celere liquidazione, tanto ai fini di una più

opportuna e rapida approvazione del bilancio finale ex. Art. 2492 c.c. quanto ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese della immediata cancellazione della società ex Art. 2495 c.c.? ad avviso di chi scrive, ove tutte le procedure siano state poste in essere nel rispetto delle procedure tipiche della liquidazione post riforma, come quelle in esame, nessuna violazione può dirsi compiuta dai liquidatori a nulla rilevando interpretazioni sulla forma più che sulla di sostanza come appaiono essere quelle oggetto di censure, atteso, peraltro, che, compiuta la cancellazione ex Art 2495 c.c. soccorre bene e meglio il secondo comma, a mente del quale, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al riparto, ove esistente (*il quale, si sappia, può anche essere neutro ossia non contenere residui di liquidazione*) e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Laddove poi, tale pratica liquidatoria, dissimili operazioni inconfessabili o in frode alla legge soccorre anche l'azione di responsabilità dei liquidatori, la quale, nel caso di specie, è di natura aquiliana, a mente della quale, ove accertato il danno tanto ai creditori sociali quanto ai soci, essi, colpevolmente rispondono con il proprio patrimonio.

IL GIUDICE DEL REGISTRO E SUE FUNZIONI

Il Registro delle imprese⁶ è un istituto pubblico per la pubblicità legale delle imprese tanto individuali quanto societarie previsto dal codice del 1942 ancorché un simile sistema, per le imprese societarie, esisteva sin dal Codice di Commercio del 1882. Esso è vigilato dal Giudice del Registro sezione giurisdizionale del Tribunale Ordinario. Ad esso si deve il deposito delle evidenze tanto della iscrizione di nuova impresa o ente quanto della iscrizione di cancellazione degli stessi. In essi si depositano inoltre i fatti e degli atti della vita dell'impresa, disciplinati dalla legge, a beneficio dei terzi i quali sono posti nella condizione di valutare, almeno formalmente, la opportunità o meno di intraprendere rapporti d'affari con essi. Il Registro è *pubblico* ossia è accessibile a chiunque abbia un concreto interesse per prendere visione di atti e documenti depositati o per farsi rilasciare certificati attestanti tanto la esistenza quanto la inesistenza di una impresa.

In virtù dell'Art. 2188 c.c., il Giudice del Registro ha la funzione di vigilare sull'operato dell'Ufficio del Registro e, in tema di cancellazione d'ufficio,⁷ l'art. 2191 c.c. fa riferimento al controllo di legalità, *con esclusione evidentemente d'indagine o di sindacato dei documenti a corredo dell'atto della cui iscrizione si tratta*, segnatamente all'aspetto formale degli stessi e non anche a quello sostanziale per i quali semmai soccorre la giurisdizione ordinaria ove interessata. Non v'è, quindi, chi non ravvisi una indebita e inopportuna ingerenza del Giudice del Registro nel merito dell'atto in questione, il quale, a tutto voler concedere, ove mai viziato il documento di liquidazione, questo, incontrerebbe la opponibilità del creditore o del socio insoddisfatto (assente nella deliberazione di approvazione di quel bilancio di liquidazione) giusta il dettato dell'**Art 2493 C.C.** il quale detta regole per l'approvazione tacita dello stesso ossia: *decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.*, e, ove non sufficientemente esaustivo, il successivo **Art 2495 C.C.** afferma che *ferma restando l'estinzione della*

⁶ Art. 2188 C.C. Istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge;

⁷ Tribunale di Napoli 06 dicembre 2013 n. 4561;

società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Al riguarda giova rammentare come il Tribunale di Napoli, con plurime sentenze, quivi citate, ha più volte affermato il principio, in essere del quale e in virtù dell'art. 2188 c.c., il Giudice del Registro ha essenzialmente la funzione di vigilare sull'operato dell'Ufficio del Registro e, in tema di cancellazione d'ufficio⁸, l'art. 2191 fa riferimento alle "condizioni richieste dalla legge" con riferimento al controllo effettuato dall'ufficio. Si conferma pertanto il principio del controllo di legittimità legale dell'atto della cui iscrizione si tratta.

Ancora, giova, a tale ragione, ribadire, come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato più volte come la cancellazione produce l'effetto costitutivo dell'estinzione dell'ente, alla quale, ontologicamente, non può e non deve seguire una reviviscenza atteso peraltro tanto il carattere continuativo dei rapporti giuridici in capo all'ente trasformato giusta l'Art. 2498 C.C. quanto il carattere successorio in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti⁹, pertanto, essa è irreversibile, e, per le società di capitali la cancellazione dal registro delle imprese ha come unica e sola conseguenza l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. In materia fiscale, mentre, il legislatore ha disposto che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e relative sanzioni, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese (art. 28, d.lgs. 175/2014).

IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA SECONDO IL CODICE CIVILE

Riprendendo a riflettere sul caso in esame, non fosse altro per non lasciar privo di censura un giudicato, a mio modo di pensare, immeritato ossia quello della inammissibilità non già del trust liquidatorio in quanto tale *il quale semmai soccorrerebbe bene e meglio in appoggio alle procedure di liquidazione, tanto volontarie per la cancellazione della società, quanto preconcorsuali in vista di un piano concordatario attestato*, quanto piuttosto della pretesa modalità della liquidazione volontaria.

In sintesi la sentenza in commento fonda il convincimento su due ordini di ragioni, guardi caso più volte arrestati, il primo, sulla inammissibilità della trasformazione eterogenea regressiva da società in liquidazione in trust liquidatorio, passaggio questo peraltro non precluso dalla riforma, la quale, come noto, ha inteso affermare il principio della continuità dei rapporti in capo all'ente trasformato, consentendo, in via analogica, la trasformazione di quella società in procedura concordataria, salvo ipotesi di reale conflitto; il secondo, sulla inidoneità del bilancio finale di liquidazione, peraltro approvato dalla sovrana assemblea dei soci, in quanto ritenuto solo apparente.

⁸ Tribunale Napoli 13 novembre 2013 n. 4216;

⁹ si veda art. 2495 c.c. commentato

Non va sottaciuto, nel caso di specie, che, in quanto esista la possibilità di giungere al punto di arrivo in maniera indiretta (*ossia primo step: istituzione di trust; secondo step: vendita o cessione pro bono, all'istituto del trust, degli asset della società in liquidazione; terzo step: cancellazione della società.*) non si comprendono le ragioni per le quali non si possa giungere per via diretta mediante il solo istituto della trasformazione eterogenea regressiva in trust al pari di quella in Comunione di Azienda (principio della economicità degli atti negoziali).

Per completezza di esposizione delle questioni per le quali si controverte e per una verifica della procedure di liquidazione e validità degli atti, val la pena ripercorrere, qui, in questa sede, le fasi della liquidazione volontaria, la quale, consta di tre step:

- Il **primo** è dell'*accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e relativa pubblicità* (**Artt. 2484 e 2485 C.C.**) per il quale la gestione dell'impresa è affidata agli amministratori fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori;
- Il **secondo** è della nomina dei liquidatori e del *procedimento di liquidazione* (**Art. 2486 e 2487-bis C.C.**) nel corso del quale vengono messe in atto diverse operazioni lasciate alla discrezionalità e libero esercizio delle prerogative di questi volte alla realizzazione di attivo per estinguere passivo e solo all'esito ripartire l'eventuale residuo fra soci. Tale operazione decorre dalla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio finale di liquidazione ed all'esecuzione del piano di riparto (**Artt. 2487-2494 C.C.**);
- Il **terzo** ed ultimo è della *estinzione della società* a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese e deposito dei libri contabili e sociali (**Artt. 2495 e 2496 C.C.**);

Orbene, riflettendo sull'assunto per il quale la liquidazione non può dirsi compiuta mediante la cessione ad un trust del patrimonio, emerge, che tanto non trova riscontro nel Codice Civile laddove si consideri, al contrario, compiuta la fase della liquidazione dal momento che vi è stata cessione in blocco delle masse debitorie e creditorie non rilevando la condizione se tale cessione sia avvenuta in plusvalenze, in minusvalenze o in neutro, avendo, essi liquidatori, valutato responsabilmente la convenienza e la portata dell'operazione tesa alla soddisfazione, per quanto possibile, del ceto creditorio e dei soci.

Qui innanzi si esplicitano gli Articoli del Codice Civile i quali disciplinano la materia della liquidazione volontaria, in particolare:

- **l'art. 2489** recita che *i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e che debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori;*
- **l'art 2491 c.c.** dispone che i liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni;
- **l'Art. 2492 C.C.** detta regole per il Bilancio finale di liquidazione ossia compiuta la liquidazione (lasciata al libero e responsabile giudizio dei liquidatori) i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo (ove esistente). Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori è accompagnato

dalla relazione dei sindaci (ove esistenti) e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (ove esistente), ed è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al Tribunale in contraddittorio coi liquidatori riunendo tutti i reclami in unico giudizio nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto e la sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti;

- l'Art 2493 C.C. detta regole per l'approvazione tacita del bilancio. Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
- l'Art 2495 C.C. detta regole per la cancellazione della società. Approvato il bilancio finale di liquidazione (stili e modalità non imposti dalla legge), i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

LA PRECOMPRESIONE DEL GIUDICANTE

Non v'è chi non veda, come, *fuori dai casi di utilizzo fraudolento dell'istituto del trust per la liquidazione volontaria di società, al pari di altre applicazioni in frode alla legge l'intervento del giudice non solo è legittimo ma è anche provvido*, la sentenza in esame non possa essere condivisibile desumendosi una precomprensione¹⁰ deformata verso l'istituto anglosassone del trust (*che deriva probabilmente dal fatto che esso rompe alcuni stilemi civilistici finora mai infranti*), la quale, per quanto insita nel pensiero di ciascuno di noi, dinanzi all'interpretazione di un fatto, è pur sempre pacificamente influenzata da valutazioni preventive di opportunità, di realizzabilità e di una ritenuta giustezza di un progetto decisionale proprio, i quali elementi, a loro volta, finiscono inevitabilmente col condizionare il risultato finale.

Il pregiudizio, nel caso in esame, a mio modo di pensare, insta nell'aver, fermamente, voluto affermare l'assoluta impossibilità e la inferiorità del trust rispetto agli istituti della trasformazione eterogenea e della liquidazione, non accorgendosi, supponentemente, che la autonomia privata, al netto delle pulsioni speculative, spesse volte, è un passo avanti, svolgendo di tal guisa un ruolo inconsapevole di volano moltiplicatore delle buone prassi specie laddove si manifesta il principio della economicità degli atti negoziali.

IL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA VUOLE IL TRUST?

¹⁰ cfr. Damiano Canale, Istituto di diritto comparato "Angelo Sraffa" Università Bocconi, in *La precomprensione dell'interprete è arbitraria?*, par. 2 Il concetto teorico-giuridico di precomprensione pag. 3, Saggio questo, che costituisce una versione ampiamente riveduta della relazione tenuta in occasione della III edizione delle Giornate di Ermeneutica, Padova 16-17 gennaio 2004; In *Ethics & Politics*, 2006;

Proviamo a riflettere. Quante volte può dirsi inopportuna o impossibile una trasformazione eterogenea regressiva di società in liquidazione mediante l'ausilio del trust, come quella in esame, e quante volte invece, ragionevolmente, può dirsi opportuna, possibile e dirimente? Bene. Ove non si colga il grado di innovatività del novellato istituto aperto al trust allora si pensi a quella liquidazione compiutasi, *in aderenza alla stretta e rigida osservanza delle norme come affermato dal Tribunale del Registro in rassegna*, con un riporto di avanzo di liquidazione suddiviso pro quota ad una pluralità di soci, i quali, come noto, sono chiamati a rispondere al cospetto dei creditori sociali insoddisfatti nei limiti di quanto loro percepito a tale titolo le cui somme ricevute sono entrate ineluttabilmente nella massa patrimoniale di ciascuno di essi senza che queste potessero trovare segregazione e senza che i creditori sociali potessero vantare un grado di privilegio su detta massa in caso di concorso dei (loro) creditori.

Orbene, così compiuta la liquidazione, ossia in aderenza ai dogmi giuridici cogenti, i soci della società liquidata hanno ricevuto pro-quota le somme della distribuzione dell'avanzo di liquidazione, le quali, per natura e vocazione, sono destinate al soddisfacimento dei creditori insoddisfatti emergenti nel quinquennio successivo alla cancellazione, e come tale, per definizione, prelatizi rispetto ai creditori personali dei soci, senza però, che tale condizione, possa incontrare tutela giuridica in siffatto grado in quanto il nostro ordinamento non conosce partizioni segreganti o destinatorie del patrimonio personale dell'individuo.

E' ben vero allora, che la forza dirompente (in senso positivo s'intende) di una procedura come quella arrestata da Tribunale del Registro di Roma, della quale si riflette qui in questa sede, è senza pari e tanto in quanto il trust, istituto anglosassone, per vocazione giuridica di segregazione patrimoniale per fini meritevoli o per uno scopo, riconosciuto dal nostro legislatore per effetto della Legge di ratifica n. 364 del 16 ottobre 1989, soccorre bene e meglio di qualunque altro istituto l'interesse dei creditori sociali e dei soci insoddisfatti laddove si consideri che essi rientrerebbero, senza possibilità di confusione, nel novero dei beneficiari del trust liquidatorio nella qualità rispettivamente di "primari" e "secondari" nei confronti dei quali peraltro è segregato il *trust found*, senza impropriamente definirlo vincolato che tanto non è.

Tale residuo di liquidazione costituisce il richiamato *fondo del trust* senza possibilità che questo sia oggetto di aggressione o di concorrere al soddisfacimento di alcuno o di diminuzione, salvo, in quest'ultimo caso, per i soli creditori prededucibili ossia i professionisti e per le spese di procedure. Conseguentemente, e solo in via residuale, ovvero all'esito del soddisfacimento di tutti i creditori sociali ed al quale esito infine ben si potrebbe far corrispondere anche la data finale di durata del trust, i soci, annoverati fra i beneficiari secondari del residuo o semplicemente beneficiari finali, potranno vedersi riconoscere l'eventuale spettanza¹¹ a titolo di ultima e finale attribuzione.

Per quanto fin qui esposto, ancorchè non esaustivo, ben si potrebbe affermare, che, un processo di liquidazione volontaria di una società commerciale non dovrebbe affatto prescindere dal trust in

¹¹ si veda Alberto Lupoi, in *Dottrina e giurisprudenza commentate estratto dal numero 12/2014 Rivista di Diritto Bancario*, par. 9 e 10 rispettivamente I e II ipotesi di impiego del trust per svolgere la liquidazione;

considerazione dell'alto grado di certezza e granitica garanzia che esso offre a tutela dei diritti dei creditori sociali e dei soci e tanto maggiore e complesso è il patrimonio da liquidare a beneficio di essi tanto provvido ed economicamente vantaggioso è l'ausilio dell'istituto del trust tanto in una ottica di neutralità tributaria senza collidere con l'abuso del diritto delle norme antielusive tributarie ex Art. 37 bis del dpr 600/73 quanto di economia degli atti negoziali.

CONCLUSIONI

Ove il legislatore non vi provveda a tanto il nostro ordinamento consente ai Tribunali di porvi rimedio mediante la interpretazione della norma e l'applicazione dei principi giuridici. Spetta a codesti pertanto incoraggiare forme di trasformazione volontaria eterogenea regressiva, tanto di società in liquidazione quanto di società in bonis, in trust, tanto liquidatorio quanto patrimoniale o familiare, anziché vietarla, come il caso in esame.

Milano – Lecce, li 02/04/2018

Dr. Vincenzo Crusi

Economista Dottore Commercialista
Cultore di Economia politica
e di teorie delle scelte monetarie
Università di Foggia